

Codice A1820C

D.D. 10 luglio 2020, n. 1819

n984 Valdilana - Richiesta di Autorizzazione idraulica R.D. 523/1904 - per "Lavori di ripristino sezioni di deflusso t. Ponzone in prossimità di passerella di pubblico passaggio in frazione Viebolche" in comune di Valdilana (BI)".



ATTO DD 1819/A1820C/2020

DEL 10/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: n984 Valdilana – Richiesta di Autorizzazione idraulica R.D. 523/1904 – per “Lavori di ripristino sezioni di deflusso t. Ponzone in prossimità di passerella di pubblico passaggio in frazione Viebolche” in comune di Valdilana (BI)”.

Premesso che:

- in data 16/03/2020, il Comune di Valdilana, ha presentato istanza per il rilascio di autorizzazione idraulica, protocollata al n°13472/A1820C, per i lavori di ripristino delle sezioni di deflusso del torrente Ponzone in prossimità della passerella di pubblico passaggio in frazione Viebolche in Comune di Valdilana (BI), consistenti:
 - nella demolizione della difesa spondale deteriorata, realizzata in gabbioni, in destra orografica;
 - nella realizzazione in destra orografica di una scogliera in massi scarto cava di lunghezza pari a 25m, in sostituzione delle gabbionate da demolire e di un ulteriore scogliera in massi di lunghezza pari a 15m, in prossimità della passerella (la passerella verrà demolita in un ulteriore lotto);
 - nella realizzazione di due soglie di fondo in massi scarto cava intasati con calcestruzzo;
 - nella rimozione delle tubazioni acquedottistiche e delle tubazioni di scarico non più utilizzate e dismesse;
- i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato torrente Ponzone, pertanto è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904;
- all'istanza è allegato il progetto redatto dallo studio SAI Ingegneria dell'ing. Nicola Carrera, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella al n°A 323 e dell'ing. Domenico Ubertalli, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella al n°A 59 e in base al quale è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi;
- l'Amministrazione comunale di Valdilana con deliberazione della Giunta comunale n°50 del 12/03/2020 ha approvato il progetto delle opere in oggetto, pertanto non si è dato luogo alla pubblicazione dell'avviso di presentazione dell'istanza all'albo pretorio del Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

- è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi;
- a seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione dei lavori in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate;
- preso atto del parere favorevole di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, con prescrizioni, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 e s.m.i.), rilasciato dalla Provincia di Biella con nota prot. n°6005 datato 25/03/2020, pervenuto allo scrivente Ufficio in data 25/03/2020 al prot. n°15435/A1820C;
- preso atto della sospensione del procedimento e aggiornamento dei termini dello stesso, ai sensi dell'art. 103 del D.L. 18/2020, convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020, e art. 37 del D.L. 23/2020;
- constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n.14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n.2/R del 4/04/2011;
- verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046, "Disciplina del sistema dei controlli interni".

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;

- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni",

DETERMINA

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il comune di Valdilana ad eseguire i lavori di ripristino delle sezioni di deflusso del torrente Ponzone in prossimità della passerella di pubblico passaggio in frazione Viebolche in Comune di Valdilana (BI), consistenti:

- nella demolizione della difesa sponale deteriorata, realizzata in gabbioni, in destra orografica;
- nella realizzazione in destra orografica di una scogliera in massi scarto cava di lunghezza pari a 25m, in sostituzione delle gabbionate da demolire e di un ulteriore scogliera in massi di lunghezza pari a 15m, in prossimità della passerella (la passerella verrà demolita in un ulteriore lotto);
- nella realizzazione di due soglie di fondo in massi scarto cava intasati con calcestruzzo;
- nella rimozione delle tubazioni acquedottistiche e delle tubazioni di scarico non più utilizzate e dismesse;

ai sensi e per effetti dell'art. 97 del R.D. 25/7/1904 n. 523, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- gli interventi devono essere realizzati nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- prima dell'inizio dei lavori, il responsabile unico del procedimento, dovrà verificare che per ogni manufatto di scarico e per ogni attraversamento esistente, il relativo proprietario e/o gestore abbia presentato idonea istanza di concessione demaniale, secondo i disposti della D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 14/R - Regolamento regionale recante: "Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)";
- considerata l'attuale erosione del fondo alveo, dovrà essere opportunamente valutata la possibilità di utilizzare il materiale lapideo proveniente dalla rimozione delle gabbionate, come corazzamento del fondo alveo;
- richiamando quanto riportato nelle considerazioni applicative della relazione geologica a pag. 12: "le scogliere e le soglie in massi dovranno essere fondate all'interno delle rocce granitiche alterate, superando eventuali terreni di riporto o terreni superficiali sciolti", si raccomanda di incrementare la quota di intradosso delle fondazioni, con particolare attenzione a quella delle soglie;
- l'estremità di monte di ciascun tratto di scogliera dovrà essere provvista di idoneo ammassamento;
- gli interventi saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire

l'officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;

- l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dall'eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- È fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/12/2021, con la condizione che, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. Durante tutto il periodo realizzativo dell'opera, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- il comune di Valdilana dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, il comune di Valdilana dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
- durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato;
- durante la realizzazione dell'opera, il soggetto autorizzato dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;
- il taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio

2013, n. 2/R “Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n.8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n.4)”;

- il materiale proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, dell'alveo e delle aree ripali, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- durante la stesura del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e Direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative nel contesto dei dissesti esistenti, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. Il soggetto autorizzato dovrà rigorosamente rispettare i programmi di manutenzione indicati dal progettista nel “Piano di manutenzione dell'opera”;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. N. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n.45/1989 vincolo idrogeologico, L.R. n. 37/2006 tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla Tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica;

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori sopra specificati, in virtù della Deliberazione della Giunta Regionale 8 gennaio 2007, n.5-5072.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario Estensore
ing. Maurizio di Lella

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo

Allegato



Provincia di Biella

AREA:TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Servizio: Caccia e Pesca nelle acque interne

Prot . 6005

Biella, 25/03/2020

Trasmessa via pec
tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

Spett.REGIONE PIEMONTE

Direzione OOPP
Settore Decentrato Opere
Pubbliche e Difesa Assetto
Via Quintino Sella, 12
13900 Biella – BI

OGGETTO : n 984 – Comune di Valdilana.

Richiesta **Autorizzazione** Idraulica R.D. 523/1904 per lavori di ripristino sezioni di deflusso del Torrente Ponzone in prossimità di passerella di pubblico passaggio.

Richiesta di Parere ai sensi della L.R. 37/2006.

In data 18/03/2020, l'ufficio Caccia e Pesca ha ricevuto la richiesta avanzata da codesto ufficio, di parere preventivo ai sensi della L.R. 37/2006 per i lavori indicati in oggetto a seguito dell'istruttoria eseguita e considerato che sono previste opere ed interventi in alveo Torrente Ponzone , con la presente **si rilascia il parere di compatibilità favorevole ai sensi dell'art 12 della L.R.37/2006 e ss.mm.ii, subordinandola alle seguenti prescrizioni:**

- Dovranno essere osservate le indicazioni operative disciplinate dalla D.G.R. n.72-13725 del 29.03.2010 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art.12 della L.R. n.37/2006 :

Si ricorda che in fase di preparazione di cantiere, ai sensi dell'articolo 12 comma 5 della L.R. 37/2006 e ss.mm.ii. la ditta esecutrice dei lavori dovrà obbligatoriamente presentare istanza per il rilascio dell'autorizzazione della messa in secca, al Servizio Caccia e Pesca nelle acque interne della Provincia di Biella, utilizzando esclusivamente la modulistica scaricabile dal portale, con congruo anticipo e comunque entro 30 giorni dalla data dell'inizio dei lavori per consentire l'espletamento delle procedure ed il sopralluogo da parte dell'Agente incaricato.

Distinti saluti

PROT. n° 15435 del 25-03-2020

**IL Dirigente dell'AREA
(Dott. Graziano Stevanin)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa